

COMPAGNIA DEI CARAIBI S.p.A.

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI IN CORSO

All'Assemblea degli azionisti di Compagnia dei Caraibi S.p.A.

Il Collegio sindacale

premessi che:

* in data 27 marzo 2024 è entrata in vigore la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cd. Legge Capitali) che ha, *inter alia*, abrogato la lettera (a) dell'art. 19-bis, comma 1, del D.Lgs. 39/2010, che includeva le società "emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante" tra gli "enti sottoposti a regime intermedio" ai fini della revisione legale, con conseguente applicabilità agli stessi delle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 (tra cui la durata dell'incarico novennale);

* a far data dall'entrata in vigore della legge n. 21 del 5 marzo 2024, pertanto, la Società, anche se rimane qualificabile quale "emittente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante", non rientra più nella categoria di "ente sottoposto a regime intermedio", con la conseguente relativa disapplicazione di parte della disciplina di cui ai c.d. "enti di interesse pubblico" di cui all'art. 19-ter del D.Lgs. n. 39/2010;

* ne consegue che la Società non è più tenuta al conferimento dell'incarico novennale di cui al citato D.Lgs. n. 39/2010, ma di un incarico triennale, come da disciplina applicabile alle società non qualificabili come "ente sottoposto a regime intermedio" o "enti di interesse pubblico". Nello specifico il comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 dispone che "Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico";

Considerato che:

- tale circostanza rende opportuno procedere all'interruzione anticipata dell'incarico di Revisione della durata novennale in corso, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 39/2010 e al contestuale conferimento di un nuovo incarico di revisione ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo;

- la Società in data 7 novembre 2024 ha richiesto la disponibilità dell'attuale società di revisione, BDO Italia S.p.A., a risolvere consensualmente e in via anticipata rispetto alla sua originaria scadenza l'incarico di Revisione, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del D.lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del DM 261/2012;
- BDO Italia S.p.A. ha risposto in data 13 novembre 2024, confermando di non avere *"osservazioni in merito alle ragioni da Voi addotte e confermiamo pertanto la nostra disponibilità a dare seguito alla Vostra proposta sottoscrivendo la presente a valere quale nostra accettazione all'accordo di cessazione anticipata dell'incarico di Revisione di cui sopra"*;

il Collegio Sindacale, per quanto di competenza, rileva che le motivazioni addotte dal Consiglio di Amministrazione, che hanno condotto a coltivare la risoluzione consensuale del rapporto corrente con BDO, risultano per il medesimo condivisibili.

Il Collegio Sindacale, a tale riguardo, ricorda che la risoluzione consensuale avrà effetto dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti e a decorrere dalla data di efficacia della delibera di nomina del nuovo revisore, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, nonché dal Regolamento successivamente adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012 n.261, che è oggetto dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti già convocata per il prossimo 28 novembre 2024 (in prima convocazione, seconda convocazione il 29 novembre 2024).

Qualora l'Assemblea degli Azionisti dovesse deliberare la risoluzione consensuale dell'incarico di Revisione, ma non il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro soggetto (oggetto di proposta motivata del medesimo Collegio Sindacale scrivente in altro, separato, documento), le funzioni di revisione legale continueranno ad essere esercitate da BDO Italia e comunque non oltre sei mesi dalla data della risoluzione consensuale (corrispondente alla data dell'Assemblea che ha deliberato in merito alla risoluzione consensuale ma non al contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro soggetto).

Aggiunge questo Collegio, ad ogni buon conto, che non risulta al medesimo che con BDO Italia sia insorta divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. Nessuna criticità o elemento degno di menzione è stato, peraltro, segnalato da BDO Italia a questo Collegio ex art. 2409-septies cod. civ..

Il Collegio rammenta anche che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto, BDO Italia, per quanto occorra, sarà comunque consultata dal nuovo soggetto che verrà

incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione e dovrà consentire l'accesso a tali informazioni.

Il Collegio, da ultimo, rammenta che sarà necessario provvedere tempestivamente alle comunicazioni di legge conseguenti alla cessazione anticipata, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, n. 261.

CONCLUSIONI

Il Collegio Sindacale, quindi, tutto quanto sopra richiamato, esprime parere favorevole a che l'Assemblea si pronunci favorevolmente rispetto alla proposta di risoluzione consensuale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto 261/2012, dell'incarico di revisione legale corrente con la società di revisione BDO Italia, nei termini dalla medesima formulati; fermo restando che tale risoluzione, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto e dell'art. 7, comma 3, del Decreto 261/2012, decorrerà dalla data dall'Assemblea che conferirà l'incarico ad un nuovo revisore.

13 novembre 2024

Il Collegio Sindacale

Massimo Invernizzi



Gianluca Ferrero



Giuseppe Nesci

